



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

OGGETTO:

Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CABRIO Carlo - Sindaco	Sì
2. POZZO Valter - Assessore	Sì
3. BEDUGLIO Luana - Consigliere	Sì
4. CHIODA Manuela - Assessore	Sì
5. CHIAVERINA Ermanno - Consigliere	Sì
6. CIBOLLA Alberto - Consigliere	Sì
7. DI GIORGI Domenica - Consigliere	Giust.
8. CRAVERO Maria Teresa - Consigliere	Sì
9.	
10.	
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Carlo CABRIO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Paola ODOMARO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.13 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012.

VISTO il D.Lgs.n.23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria.

VISTO l'art.1, comma 380, della Legge n.228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili.

VISTO l'art.13, comma 6, del D.L.n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione.

VISTO l'art.1, comma 380, lettera g), della Legge n.228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale).

VISTO l'art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione.

VISTO l'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ATTESO che la legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC).

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 ha inoltre stabilito :

- La riduzione della base imponibile IMU, nella misura del 50 per cento, in tema di comodato è estesa al coniuge del comodante deceduto se ci sono figli minori. E' stabilito che la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (Art. 1, comma 1092);

DATO ATTO che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la " sospensione del potere delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015" .

CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l'anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 232/2016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 della legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) .

DATO ATTO che nella Legge di Bilancio 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali ;

RITENUTO tuttavia di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2019, le aliquote applicate nell'anno 2018, come di seguito indicate :

Aliquota ridotta per: Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli (fatte salve le esenzioni di cui alla premessa)	8,6 per mille

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 .

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo 1 , della Legge 28.12.2015 n. 208 .

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge :

- Acconto : 16 giugno 2019
- Saldo : 16 dicembre 2019

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi interessati .

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2019, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, già applicate nell'anno 2018, come di seguito indicate :

Aliquota ridotta per: Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli (fatte salve le esenzioni di cui alla premessa)	8,6 per mille

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo 1, della Legge 28.12.2015 n. 208;

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, n° 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n° 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'01.11.2013 e n° 4033 del 28.02.2014.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to: CABRIO Carlo

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Carmen Carlino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69
Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/04/2019

- Mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000).
- Nel sito informatico di questo Comune.
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194)

Salussola, lì 01/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to: D.ssa Carmen Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art.134.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.)

In data

Salussola, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Carmen Carlino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Salussola, lì 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Carmen Carlino